

# STATUTO DEL CIEB – CENTRO ITALIANO DI EGITTOLOGIA GIUSEPPE BOTTI (ASSOCIAZIONE ETS: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI)

Versione aggiornata al 21 ottobre 2022 (versione 2)

#### ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione denominata "CIEB – ETS Centro Italiano di Egittologia Giuseppe Botti", con sede a Domodossola presso il "Collegio Mellerio Rosmini", sito in via Rosmini 24, Domodossola. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

#### ART. 2 – CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di studio e ricerca in campo archeologico e nella fattispecie nel campo dell'Egittologia. Essa opera prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte, ma ha possibilità di collegamenti tra altre associazioni in altre regioni e Stati. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. Gli utili derivanti dalla gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali culturali ed umanitari.

#### ART. 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

## ART. 4 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di ricerca e studio in campo Egittologico, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore della cultura, didattica e attività di ricerca. Per poter perseguire gli obiettivi che l'Associazione si propone saranno attuati diversi programmi ed eventi atti a finanziare i lavori dell'Associazione quali: programmi culturali, convegni, corsi, Summer/Winter schools, concorsi letterari, mostre, proiezioni di film/documentari, concerti, manifestazioni volte a promuovere la ricerca e diffusione della cultura ed i valori ad essa legata e al reperimento fondi per progetti presentati di volta in volta. L'Associazione, nell'ambito delle proprie finalità di carità intellettuale, concetto caro al filosofo beato Rosmini, intende provvedere alla diffusione della Cultura e alla promozione e sostentamento della ricerca e vari progetti proposti. Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: promuovere raccolte di denaro e beni da devolvere a favore di progetti di ricerca, studi e borse di studio; organizzare convegni e quant'altro possa promuovere il concetto di ricerca e approfondimento culturale in ambito egittologico e archeologico; promuovere scambi culturali e collaborazioni tra diversi enti nazionali ed internazionali. È fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse. Per il conseguimento dei propri fini, l'Associazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, purché rientranti negli scopi istituzionali e volti a realizzare attività istituzionali, accessorie o connesse.

## ART. 5 – REQUISITI DEI MEMBRI SOSTENITORI

## Soci Sostenitori, Soci Onorari e Membri del Consiglio Direttivo

Possono essere Membri Sostenitori dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali in ambito egittologico e guidati da principi e valori non influenzabili da correnti ideologiche e per questo lontani da schieramenti politici estremi, ne facciano regolare richiesta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Possono inoltre essere Membri Sostenitori Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Possono, infine, essere membri sostenitori enti pubblici e privati. È richiesta la partecipazione di almeno un anno alle attività proposte dal Centro secondo le disponibilità di coloro che decidono di diventare membri sostenitori.

#### ART. 6 – AMMISSIONE DEI MEMBRI SOSTENITORI

Nella domanda di adesione, l'aspirante Membro Sostenitore dichiara di essere a piena conoscenza dello statuto, di eventuali regolamenti e di accettarli. Non sono previste differenze di trattamento tra i Membri Sostenitori relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione all'atto dell'accettazione dello statuto al momento dell'adesione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera di accettazione del Consiglio Direttivo. L'eventuale reiezione deve essere motivata. Il membro del Consiglio Direttivo che provvede a determinare le cause che hanno portato al rigetto può presentare nuovamente la domanda di ammissione: tale richiesta viene valutata in ultima istanza dall'Assemblea. Il richiedente è tenuto, inoltre, al versamento della quota annuale per l'importo ed entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

## ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Tutti gli appartenenti al Consiglio Direttivo hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, ad accedere alle cariche associative, a svolgere l'eventuale attività volontaria preventivamente concordata e a recedere dall'appartenenza al Consiglio. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti al pagamento della quota sociale per la tessera di sostenitore con le modalità e per l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

# ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E MEMBRO SOSTENITORE

La qualità di Membro del Consiglio Direttivo e di Membro Sostenitore può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione assunta dal Consiglio Direttivo causa accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, del regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre nove mesi;
- e) per decesso del Membro del Consiglio Direttivo o Sostenitore;
- f) per omissione volontaria e/o mancata condivisione col Consiglio Direttivo di atti riguardanti la vita dell'Associazione o iniziative personali non preventivamente concordate con il Direttivo stesso e che coinvolgano l'attività economica e/o lavorativa dell'Associazione.

#### ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea plenaria;
- l'Assemblea del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- i Revisori dei Conti.

# ASSEMBLEA PLENARIA E ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ART. 10 – PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Si distinguono due tipi di Assemblea:

- un'Assemblea plenaria, cui hanno diritto di partecipare in seduta ordinaria (almeno due volte all'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo) tutti i membri del Consiglio Direttivo, i Membri Sostenitori e i Soci Onorari;
- un'Assemblea del Consiglio Direttivo che delibera circa tutte le questioni inerenti la vita dell'Associazione e che convoca (due volte all'anno) l'Assemblea plenaria di tutti i soci;

I Membri Sostenitori e i Soci Onorari dell'Associazione hanno diritto ad essere informati sul buon andamento dell'Associazione e sui lavori svolti all'interno di essa, nonché a proporre iniziative e/o idee da portare in sede di Assemblea del Consiglio Direttivo cui spetterà l'approvazione o il respingimento. L'Assemblea plenaria, cui possono partecipare tutti i Membri Sostenitori e i Soci Onorari, viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno; l'Assemblea del Consiglio Direttivo viene invece convocata almeno entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, salvo eccezioni di tipo tecnico e con eventuale certificazione di impedimento reale e comunque momentaneo. L'Assemblea del Consiglio Direttivo è inoltre convocata per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea plenaria può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione, a maggioranza e senza richiesta indirizzata al Presidente, del Consiglio Direttivo:
- b) su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo del Consiglio Direttivo.

## ART. 11 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea plenaria o del Consiglio Direttivo, sia ordinaria che straordinaria, può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica con conferma di ricezione) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o posta elettronica con conferma di ricezione, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante dall'elenco degli aventi diritto in archivio. I membri del Consiglio Direttivo, i Soci Onorari e i Membri Sostenitori sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti. In caso di particolare urgenza, l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma, fax o posta elettronica con conferma di ricezione entro il terzo giorno precedente l'adunanza e comunque nei giorni precedenti anche mediante l'affissione di manifesti pubblici se previsto dal caso. L'avviso di convocazione deve contenere data, luogo, ora della convocazione e l'ordine del giorno della stessa.

# ART. 12 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea del Coniglio Direttivo, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al

voto (cioè i Membri del Consiglio Direttivo). In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Membri del Consiglio Direttivo intervenuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Sono ammesse deleghe in caso di sua assenza o impedimento solo al Vicepresidente; il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea in caso di impedimento di entrambi. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un segretario nominato tra i presenti dal Presidente, o da chi ne fa le veci. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'Assemblea, fungendo così da segretario. L'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Membri del Consiglio Direttivo anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

## ART. 13 – FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Assemblea composta dai Membri del Consiglio Direttivo vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori fra i presenti.

#### ART. 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

All'Assemblea del Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:
  - a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
  - b) eleggere o rieleggere i membri del Consiglio Direttivo stesso, il Presidente, il Vicepresidente e i Revisori dei Conti;
  - c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
  - d) approvare i regolamenti;
  - e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione (anche eventualmente da parte dall'Assemblea plenaria);
- in sede straordinaria:
  - a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
  - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  - c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
  - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

## ART. 15 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- c) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Membri del Consiglio Direttivo e fissare le quote di ammissione ed i contributi dei sostenitori, i termini di versamento, nonché l'eventuale utilizzo di mezzi per il sollecito nel caso di tardivi versamenti;
- e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i membri;
- f) il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso;

g) il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di proporre e approvare modifiche allo statuto dell'Associazione, anche in caso di sede vacante della Presidenza; in tale circostanza lo statuto rivisto viene firmato o dal Vicepresidente o da tutti i Membri del Consiglio Direttivo; in seconda istanza, in presenza del Presidente, lo stesso ha il compito di ratificare il cambiamento di statuto precedentemente approvato dal solo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti è dirimente il voto del Presidente.

## ART. 16 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea del Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

## ART. 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti del Consiglio stesso. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica con conferma di ricezione) inviato o consegnato almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di presenza di tutti i suoi membri (i.e. *plenum*), il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato in seduta d'emergenza. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vicepresidente o da un consigliere designato dal Presidente in caso di impedimento suo e del Vicepresidente. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o posta elettronica con conferma di ricezione inviati almeno 2 giorni prima della data prefissata. Il Presidente, il Vicepresidente, i consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

#### **PRESIDENTE**

## ART. 18 - COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea; egli può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria; può inoltre proporre al Consiglio Direttivo una rosa di candidati per le varie cariche. In caso di sua assenza o impedimento in qualunque attività, egli viene sostituito dal Vicepresidente.

## ART. 19 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E SUE DIMISSIONI

Il Presidente è proposto ed eletto dall'Assemblea del Consiglio Direttivo, convocata in seduta ordinaria o straordinaria. Egli dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria del Consiglio Direttivo che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente può rimettere il suo mandato in qualunque momento, in ogni caso presentando le sue dimissioni motivandole al Consiglio Direttivo in forma scritta; il Consiglio Direttivo, debitamente convocato (anche d'urgenza), delibera circa l'accettazione delle dimissioni del Presidente.

## REVISORI DEI CONTI

## ART. 20 – COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa

dell'Associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

## ART. 21 – ELEZIONI DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero massimo di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

#### FINANZE E PATRIMONIO

#### ART. 22 – ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla prima quota di iscrizione e dalle successive quote annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) da versamenti volontari dei sostenitori;
- c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti;
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da attività direttamente connesse;
- f) da rendite patrimoniali;
- g) da ogni altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

## NORME FINALI E GENERALI ART. 23 – ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## ART. 24 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea o dei liquidatori, in ogni caso ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 19, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente.

#### ART. 25 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea, in deroga all'Art. 12 del presente statuto, con voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Eventuali modifiche a tale regolamento interno potranno essere apportate su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. Tali modifiche, sottoposte all'Assemblea, saranno accolte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto e cioè del Consiglio Direttivo.

## ART. 26 – RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alla disciplina delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, alle norme di legge in materia di associazioni ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea del Consiglio Direttivo nella seduta del 21/10/2022, viene formalmente registrato presso sede competente e depositato presso il Centro Data Service di Verbania.

Domodossola, 21/10/2022